

20702-18



M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Presidente -

Dott. ULIANA ARMANO

- Consigliere -

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere -

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO

- Consigliere -

Dott. ENZO VINCENTI

- Rel. Consigliere -

Oggetto

OPPOSIZIONE
ESECUZIONE

Motivazione
semplificata

Ud. 08/05/2018 - CC

R.G.N. 11424/2017

Non 20702

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11424-2017 proposto da:

DOMENICO, elettivamente domiciliato in

- *ricorrente* -

contro

ITALFONDIARIO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in F

- *controricorrente* -

nonchè contro

MARIA GRAZIA;

4239
18

- *intimata* -

avverso la sentenza n. 1764/2016 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata il 26/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

Ritenuto che, con ricorso affidato a due motivi, Domenico Caprio ha impugnato la sentenza del Tribunale di Pescara del 26 ottobre 2016, che ne rigettava l'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il provvedimento del 2 ottobre 2014 con cui il giudice dell'esecuzione aveva ordinato al creditore fondiario (Italfondario S.p.A.) la restituzione delle somme versate dall'aggiudicataria provvisoria di un immobile (Maria Grazia . . . , poi dichiarata decaduta dall'aggiudicazione;

che il Tribunale, per quanto ancora rileva in questa sede, osservava che, essendo il versamento diretto del ricavato della vendita esecutiva all'istituto bancario procedente una assegnazione meramente provvisoria, detto versamento "non può dirsi entrato in maniera stabile a far parte del suo patrimonio" ed è destinato a diventare definitivo "solo a seguito di un riparto di quelle somme che non si è mai verificato", così da non aver potuto produrre l'effetto estintivo dell'obbligazione preteso dall'opponente;

che resiste con controricorso l'Italfondario S.p.A., mentre non ha svolto attività difensiva in questa sede Maria Grazia . . . ;

che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., è stata comunicata ai difensori delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria;




che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Considerato: a) con il primo mezzo è denunciata violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 41, commi 4, 5 e 6, del d.lgs. n. 385 del 1993, nonché delle disposizioni contenute nell'avviso d'asta del 7 ottobre 1993; b) con il secondo mezzo è dedotta violazione delle norme di procedura che regolano il processo esecutivo e l'istituto dell'accollo, nonché omesso esame di fatto decisivo e discusso dalle parti: il Tribunale di Pescara non avrebbe considerato che il rapporto dell'aggiudicataria provvisoria con il creditore fondiario, una volta che la prima aveva violato le prescrizioni di legge e dell'avviso d'asta con riferimento alle modalità e ai tempi del pagamento del saldo-prezzo, doveva ricadere al di fuori delle norme che regolano procedura esecutiva, quale rapporto meramente privatistico, da qualificarsi come accollo e non già di assegnazione meramente provvisoria del ricavato della vendita;

che i motivi, che possono congiuntamente scrutinarsi, sono in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati per ragioni che il Collegio ritiene assorbenti anche di quanto indicato nella proposta del relatore;

che è inammissibile, anzitutto, la censura di omesso esame di fatto storico decisivo, che non risponde al paradigma di cui all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., bensì investe, nella sostanza, una pretesa violazione di norme processuali;

che, nel resto, le doglianze sono manifestamente infondate, giacché l'aver il ricorrente postulato che esisteva un contratto di accollo del mutuo tra banca e aggiudicataria, intervenuto quando quest'ultima era già decaduta dalla procedura di aggiudicazione per essere scaduti i termini di pagamento del prezzo (art. 41 del d.lgs. n.



385/1993), consente di ritenere che le parti ben potevano accordarsi per sciogliere l'anzidetto contratto per mutuo dissenso e così legittimare, di per sé (e in tale prospettiva rileva il precedente di cui a Cass. n. 23292/2007), la restituzione della somma in favore della aggiudicataria decaduta, là dove si palesa come un interesse di mero fatto quello dell'attuale ricorrente a che la banca non accetti di restituire il pagamento;

che, difatti, per un verso, l'art. 41 del d.lgs. n. 385/1993 prevede che, in caso di mancato versamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario, trovi applicazione l'art. 567 c.p.c., che, a sua volta, stabilisce soltanto l'incameramento della cauzione (come avvenuto nella specie) e non già del prezzo tardivamente versato;

che, per altro verso, l'efficacia dell'accollo *ex art.* 41, comma 5, del d.lgs. n. 385/1993, è comunque subordinata al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c., che, nella specie, non è stato mai emesso, risultando dunque privo di causa un pagamento effettuato in assenza di detto decreto;

che, quindi, trova conferma la circostanza che i rapporti tra la _____ e la l'Istituto di credito fondiario sono rimasti estranei alla procedura esecutiva, non avendo il _____ interesse giuridico a sollevare questioni inerenti a tali rapporti;

che la memoria depositata da parte ricorrente, là dove non inammissibile per non essere soltanto illustrativa, ma anche integrativa/emendativa delle originarie ragioni di censura, non fornisce argomenti idonei a scalfire i complessivi rilievi che precedono;

che il ricorso va, quindi, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo;



che non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti della parte intimata che non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PER QUESTI MOTIVI


rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in euro 3.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-3 Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, in data 8 maggio 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi - - 9 AGO. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Dot.ssa Rossana Riccardi

